

PARERE

Oggetto: *previsioni di regolamenti ed ordinanze comunali in ordine alla rimozione di imbrattamenti, deturpamenti o danni da muri e facciate di proprietà privata.*

1. Mi si chiede di illustrare i problemi nascenti da quei regolamenti o quelle ordinanze comunali che – come è accaduto con l'art. 46 del regolamento di polizia urbana del Comune di Chiavari fornito a titolo esemplificativo – facciano carico ai proprietari privati di rimuovere dai muri prospicienti il suolo pubblico o di pubblico passaggio imbrattamenti, deturpamenti o danni posti in essere da terzi, estranei alla proprietà e dal proprietario privato neanche autorizzati (il regolamento di Chiavari discorre infatti, ed ad es., di “*obbligo*” del proprietario alla rimozione “*indipendentemente dalla responsabilità per l'apposizione della scritta*”).

2. Va preliminarmente chiarito come sia scontata, più in generale, la legittimità di regolamenti, o anche ordinanze comunali, che disciplinino, anche per l'aspetto esteriore, le facciate o i muri esterni degli edifici adiacenti spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La materia è infatti da tempo ricompresa nell'ambito del potere regolamentare comunale in materia edilizia, a cui già rinvia, tra l'altro, l'art. 871 c.c. con riferimento anche all' “*ornato pubblico*”. In particolare, va poi sottolineato che l'evoluzione della disciplina amministrativa dell'edilizia e dell'urbanistica, a partire sin dall'ormai

risalente art. 1, comma 1, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, ha mostrato una chiara propensione ad ascrivere al potere normativo comunale previsioni *“a carattere storico, ambientale, paesistico”*.

Il che per sé giustifica l’esercizio di poteri comunali di disciplina di facciate e muri in vista di un interesse pubblico anche solo alla conservazione dell’aspetto storicamente acquisito ovvero del pregio estetico.

Si aggiunga, al riguardo, che l’art. 6 del dl. 23 maggio 2008 n.92 (come conv. in l. 24 luglio 2008, n.125) ha altresì ampliato i poteri di ordinanza del sindaco, assommando alla tradizionale competenza per sicurezza, igiene e sanità, la competenza per la *“sicurezza urbana”*, la quale, sebbene interpretabile in varia guisa, anche per l’essere una tale nozione non consolidata, sembra sicuramente poter ricomprendere la disciplina dell’imbrattamento, del deturpamento e del danneggiamento di muri e facciate in relazione ad interessi pubblici anche di tipo ambientale.

Ed è altresì scontato che, a presidio delle prescrizioni a protezione di muri e facciate, come in genere per l’inosservanza delle prescrizioni di regolamenti ed ordinanze comunali, possano irrogarsi sanzioni amministrative; giacché l’art. 7-bis del dlgs n. 267 del 2000 e succ. integr. e modif., ha stabilito che *“salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”* (comma 1), per un verso, e, per altro verso, ha stabilito altresì che la medesima sanzione amministrativa *“si applica anche alle violazioni delle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero*

di specifiche norme regolamentari” (comma 1-bis); mentre l’art. 6-bis del dl. n. 92 del 2008 (come conv. nella l. n. 92 del 2008), in deroga al comma 1 dell’art. 16 della l. n. 689 del 1981 concernente il pagamento in misura ridotta, ha disposto che “per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo”.

Sicché, i Comuni hanno un qualche non irrilevante margine di manovra, nell’esercitare poteri sanzionatori, anche in ordine al pagamento in forma ridotta conseguente alla contestazione dell’illecito, che sembra poter essere imposto in misura superiore a quella di legge.

3. In questo quadro, non è infrequente, ed anzi rientra pienamente nella tradizione, che le normative amministrative comunali, come d’altronde può accadere anche da parte di altre autorità pubbliche in base alla legislazione ambientale, possano imporre in varia guisa oneri conservativi di muri e facciate (anche sotto la forma del cd. “vincolo di facciata”) a carico dei proprietari, in termini di obblighi e doveri manutentivi, anche in rapporto all’incolumità pubblica (che concerne non di rado balconi, davanzali, cornicioni, fregi e simili), ovvero in termini di divieto di alterazione delle caratteristiche dell’edificio ormai acquisite.

Così come è altrettanto sicuro che i regolamenti e le ordinanze comunali abbiano competenza a reprimere, in quanto illecito amministrativo, comportamenti di soggetti terzi, diversi dai proprietari e con essi non in rapporto, tesi ad imbrattare, deturpare o

danneggiare facciate e muri esposti al pubblico anche di edifici di proprietà privata.

Il ragionamento sembra dover mutare radicalmente, tuttavia, quando con atti normativi comunali si cerchi di introdurre un obbligo o dovere del proprietario privato (la cui violazione magari reprimere per via di sanzione amministrativa) circa la rimozione di imbrattamenti, deturpamenti o danneggiamenti di muri o facciate dell'edificio in proprietà che siano opera di terzi soggetti, non solo non incaricati bensì in nessun modo autorizzati dal proprietario privato medesimo.

Anche in questo caso, si badi, un interesse pubblicistico a ripristinare muri e facciate ci può ben essere, non foss'altro dall'angolazione della protezione dell'integrità dell'ambiente urbano, quando si tratti di muri o facciate a contatto con spazi pubblici o con il pubblico transito; e nondimeno, proprio in quest'ultimo caso, sembra assai opinabile che l'Amministrazione comunale possa arrogarsi il potere di mettere in carico al proprietario, ancor prima della sanzione per il mancato intervento di ripristino, un dovere od obbligo di vigilanza, evidentemente presupposto, su imbrattamenti, deturpamenti o danneggiamenti provocati da terzi, a prescindere da qualunque intervento della proprietà e contro di essa.

Come ci si accinge ad illustrare, la differenza di un simile esercizio di potere comunale, rispetto alle altre modalità di protezione di muri e facciate, sta infatti nella circostanza che qui, in nome di un interesse amministrativo e pubblico, si giunge ad una palese forzatura dello statuto giuridico della proprietà privata.

4. Sin quando con atti normativi comunali si mettano in carico al proprietario oneri conservativi e vincoli di immodificabilità, o anche oneri manutentivi e di restauro di muri e facciate che li sottraggano al degrado che normalmente si produce per molteplici aspetti per l'usura del tempo, non si fa altro che specificare e precisare ulteriormente, in collegamento con la tutela ambientale o anche con la tutela dell'incolumità pubblica, obblighi e doveri di custodia e vigilanza che, anche ai sensi della disciplina civilistica di cui agli artt. 2051 e 2053 c.c., incombono sul proprietario dell'edificio.

Peraltro, non solo la responsabilità per le cose in custodia, per cui lo stesso art. 2051 c.c. espressamente contempla il "*caso fortuito*", ma anche e persino la responsabilità per la rovina degli edifici dell'art. 2053 c.c., si arrestano dinanzi al caso in cui il danneggiamento risalga a fatti non imputabili al proprietario privato il quale, usando la normale diligenza, non avrebbe potuto impedirli (cfr., ad es., Cass., Sez. III, 28 novembre 2008 n. 24737; Sez. III 14 ottobre 2005 n. 19974; Sez. III, 12 marzo 2004 n. 5127).

Anche quella più recente giurisprudenza che tende a superare l'idea di una responsabilità per colpa, ricostruendo piuttosto la responsabilità per le cose in custodia (art. 2051 c.c.) come fattispecie di responsabilità obbiettiva, presuppone comunque che il proprietario sia in grado di esplicitare riguardo alla cosa "*un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche*", restando comunque esclusa ogni responsabilità allorché si "*dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno*" (v. Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427).

Ebbene, quando si tratti di imbrattamento, deturpamento o danneggiamento di muri o facciate compiuto da un terzo, che abbia agito a prescindere da qualunque relazione con il proprietario privato, mettendo a frutto la libertà di azione consentita di fatto a questo terzo dall'agire in spazi aperti alla libera circolazione, è evidente che si fuoriesce da ogni ipotesi di responsabilità del proprietario privato per la custodia, la vigilanza o la manutenzione a cui pure è tenuto secondo il diritto civile; giacché è chiaro che il proprietario privato non ha *“un potere di sorveglianza”*, e segnatamente il potere *“di escludere che altri vi apportino modifiche”*, per muri o facciate accessibili dal pubblico passaggio, a cui il privato stesso non può apporre limitazioni.

Ne deriva che, nel mettere a carico del proprietario la tempestiva rimozione di danneggiamenti, deturpamenti e imbrattamenti di muri e facciate dovuti a terzi, in cui il proprietario medesimo non abbia avuto parte alcuna, i regolamenti e le ordinanze amministrative comunali non vanno più a specificare o precisare gli obblighi o i doveri di custodia e di vigilanza i quali fanno capo allo statuto di diritto privato della proprietà, ma li incrementano e li dilatano, al di là di quelli conferiti dall'ordinamento a ciascuno per tutelare i propri beni.

Il che non sembra possa essere legittimo, neppure a protezione di interessi pubblici, quali anche quelli di protezione ambientale o di *“sicurezza urbana”*. Infatti, l'art. 23 Cost., là ove richiede che prestazioni personali o patrimoniali siano imposte solo in base alla legge, pacificamente postula che sia il legislatore, se non a disciplinare integralmente la prestazione ed i presupposti per richiederla, trattandosi di riserva di legge soltanto relativa, almeno a disciplinare i principi e l'indirizzo essenziale della disciplina da

dettare successivamente in sede amministrativa; e lo stesso può dirsi dell'art. 42 Cost., il quale, al comma 2, deferisce appunto al legislatore, sempre con riserva di legge reputata relativa, il determinare *“il godimento ed i limiti”* della proprietà privata.

Sotto questo profilo, può ammettersi che, agendo nel solco della legge, e dunque muovendosi all'interno di una ulteriore disciplina, per così dire specializzata, dei doveri e degli obblighi che essa impone alla proprietà privata, l'Amministrazione locale possa, anche avvalendosi di clausole attributive di poteri normativi alquanto generiche, come quelle sui poteri regolamentari ed ordinanza comunali, contribuire a definire le prestazioni richieste ai privati in ossequio all'interesse pubblico.

Ma non può ammettersi, invece, che – come accade allorché si faccia carico ai privati di rimuovere l'imbrattamento, il deturpamento o il danno provocato esclusivamente da un terzo grazie all'essere lasciato libero di transitare e sostare su spazi o passaggi pubblici – il potere amministrativo di normazione dei Comuni sia volto direttamente a stabilire per i proprietari privati nuovi obblighi e doveri che non abbiano copertura legislativa, non trovando riconoscimento neanche al livello dello statuto di diritto privato della proprietà.

Difatti, lasciando ai poteri normativi dell'amministrazione carta bianca per quanto non previsto dal legislatore, e cioè quanto ad obblighi o doveri del proprietario privato estranei alle previsioni legislative su vigilanza e custodia, le riserve di legge degli artt. 23 e 42 Cost., in ordine alle *“prestazioni”* da imporre ed ai *“limiti”* della proprietà privata, non significherebbero più nulla. Affiché quelle riserve di legge degli artt. 23 e 42 Cost.

mantengano un sia pur minimo significato occorre che gli stessi poteri di normazione amministrativa non siano privi di freni, pur nel perseguimento di interessi tipizzati come pubblici, e, come del resto oggi conferma l'art. 1 della l. n. 241 del 1990 con succ. integr. e modif., in difetto di contraria disposizione, siano rispettosi delle indicazioni dello stesso diritto privato, non discostandosi dalle garanzie accordate, sul terreno privatistico, dalla legge alla proprietà privata.

5. Si aggiunga poi, in relazione a ciò di cui qua si discute, che, nel mettere in carico ai privati di rimuovere imbrattamenti, deturpamenti e danni provocati soltanto da terzi su muri o facciate dislocati in spazi pubblici o di pubblico passaggio, i regolamenti e le ordinanze comunali non solo manomettono lo statuto della proprietà privata stabilito per legge, inserendo in esso obblighi o doveri non preveduti, ma addirittura rovesciano la valutazione che l'ordinamento ha già compiuto, nel punire il terzo ed esso solo, anche circa la posizione e gli interessi del proprietario privato in simili evenienze.

Non va sottaciuto, invero, che il *“deturpare o imbrattare cose mobili o immobili altrui”* – proprio quando scritte, disegni, fregi o altri grafismi su muri e facciate sono rimuovibili senza *“particolare difficoltà”* e non sono quindi per giurisprudenza tali da concretizzare il *“danneggiamento”* ex art. 635 c.p. (cfr., ad es., Cass. Pen, Sez. II, 11 dicembre 2002 n. 12973) – è qualificato, dall' art. 639 c.p., come *“delitto contro il patrimonio”* (libro secondo, titolo XIII) realizzato *“mediante violenza alle cose o alle persone”* (capo I); e questo delitto, normalmente perseguibile solo a querela della persona

offesa, ossia del proprietario delle “*cose mobili o immobili altrui*”, diventa perseguibile d'ufficio, a parte quando si tratti “*di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico*” (art. 639-bis c.p.), solo quando all'interesse alla tutela del patrimonio privato si aggiunga un preciso interesse pubblico di tipo ambientale, per l'essere il fatto “*commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici*” (art. 639, comma 1 c.p.).

E' dunque palese che la repressione penale del terzo che “*imbratta*” e “*deturpa*” non solo non coinvolge per sé la responsabilità del proprietario privato, del quale non sia comprovata la cooperazione, ma ha di mira anzitutto ed essenzialmente l'interesse privatistico del proprietario medesimo, quale persona offesa, all'integrità del proprio “*patrimonio*”, venendo in rilievo la concorrente protezione di interessi di stampo pubblicistico solo accidentalmente.

Ed è contraddittorio con questa considerazione preminente accordata alla tutela della proprietà privata, sul piano della legislazione penale, l'ipotesi stessa che la normazione amministrativa possa invece, e nel contempo, quando in generale il proprietario non sia coinvolto dalla condotta riconducibile soltanto al terzo (ossia “*indipendentemente dalla responsabilità per l'apposizione della scritta*”, come dice il regolamento di Chiavari), imporre alla proprietà stessa di farsi carico, come obbligo o dovere autonomo, di rimuovere le conseguenze dell'azione di “*imbrattamento*” o “*deturpamento*”, solo contraddicendo l'impostazione della legge penale, e del tutto “*irragionevolmente*” anche agli effetti dell'art. 3 Cost., la normazione amministrativa comunale potrebbe ingiungere di farsi carico della rimozione dei riflessi dell'azione criminosa giusto al proprietario privato, che è

persona offesa dal reato in quanto titolare di un “patrimonio”, ancorché di appartenenza appunto privata, come tale stimato meritevole dal legislatore di una protezione pubblicistica penalmente rilevante.

In pratica, la normazione amministrativa potrebbe venire ad obbligare a rimuovere gli effetti del reato il proprietario privato che, per la legge penale, è la persona offesa dal reato stesso.

6. Il panorama sino ad ora descritto viene infine ancora aggravato quando, oltre a sancire per via amministrativa un obbligo o dovere del proprietario di rimuovere da muri o facciate imbrattamenti, deturpamenti o danni cagionati da terzi, i Comuni, come è accaduto a Chiavari, pretendessero altresì di applicare, nei confronti del proprietario privato inerte, le sanzioni amministrative previste per la violazione di ordinanze e regolamenti.

Da un canto, come si è visto, non c'è, nell'ordinamento vigente anche di diritto privato, un obbligo o dovere autonomo del proprietario di vigilare e custodire muri e facciate sino al punto di impedire che essi siano imbrattati o deturpati da terzi, attraverso l'uso di spazi pubblici o di pubblico passaggio; un tale dovere ed obbligo non è configurabile anche perché il proprietario privato non avrebbe i poteri acconci ad assolverlo.

Si noti, tra l'altro, che l'argomento con cui per lo più si sostiene che dovrebbe gravare sul proprietario privato l'obbligo ed il dovere di rimuovere imbrattamenti, deturpamenti e danni siffatti è non solo quello dell'eccessiva onerosità economica per l'Amministrazione, ma

primariamente quello della difficoltà della repressione degli illeciti con i mezzi di polizia urbana, a sua volta non in grado di scongiurare che l'imbrattamento, il deturpamento o il danno si verifichino, ed anzi siano rinnovati in continuità, da parte di terzi sconosciuti e pronti ad agire in qualunque momento anche notturno, grazie alla libera accessibilità di spazi o passaggi pubblici.

Il che ha, francamente, il sapore del paradosso: giacché non si vede come potrebbe essere addossato al proprietario privato un dovere od obbligo di vigilanza su quel che accade in spazi di pubblico transito che l'Amministrazione pubblica locale, istituzionalmente competente per la polizia urbana, non riesce ad assolvere.

D'altro canto, e come si è detto, anziché come titolare di un obbligo o dovere di custodia e vigilanza, la stessa legislazione penale pare considerare il proprietario privato solo come persona offesa, e dunque come vittima del reato di *"deturpamento e imbrattamento di cose altrui"* (art. 639 c.p.).

E' pertanto manifesto che la sanzione amministrativa irrogata al proprietario per non aver impedito o rimosso imbrattamenti o deturpamenti di muri o facciate, di cui siano stati autori terzi non autorizzati dalla proprietà stessa, costituirebbe una fattispecie di responsabilità per fatto altrui, come tale inammissibile.

7. Al fine di mettere in luce appunto l'illegittimità del sanzionare per via amministrativa il proprietario che non rimuova, o ad ancor prima non impedisca, imbrattamenti, deturpamenti o danni a propri muri o facciate cagionati da terzi senza la cooperazione del proprietario

medesimo, basta osservare che il principio del carattere *“personale”* della responsabilità da illecito amministrativo è stato enunciato espressamente dall’art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (*“nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”*), e si applica *“salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”* (art. 12); anche secondo la giurisprudenza costituzionale, tale principio, per sé escludente la responsabilità per fatto altrui, vale in generale ed anzi, quando non sovengano adeguate e *“ragionevoli”* giustificazioni per una differente soluzione, vale altresì per sanzioni non aventi un contenuto strettamente economico (v. Corte Cost., sent. 12-24 gennaio 2005 n. 27; ma cfr. anche, ad es., sent. 437 del 2007).

Né d’altronde può sovvenire in un caso come il nostro, per rendere responsabile il proprietario del muro o della facciata in rapporto ad imbrattamenti, deturpamenti o danni provocati da terzi, l’art. 6 della l. n. 689 del 1981, per cui *“il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”*.

In disparte la questione se davvero nel muro o la facciata sia ravvisabile la *cosa “che servì o fu destinata a commettere la violazione”*, e non piuttosto una cosa dalla violazione medesima compromessa, è sufficiente notare, in proposito, che la

giurisprudenza, in virtù del suo carattere di eccezione al principio della responsabilità *“personale”*, reputa che l’art. 6 della l. n. 689 del 1981 sia di stretta interpretazione e possa comportare responsabilità del proprietario solo nei limiti della sussistenza in capo allo stesso di un obbligo o dovere di vigilanza, oltre che del potere di evitare la commissione dell’illecito (v., da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio 2008 n. 11206 e 10 aprile 2008 n. 9435); e, come ormai si è illustrato, nel caso nostro il proprietario né ha obblighi o doveri di vigilanza e custodia, né ha poteri acconci ad evitare che il terzo commetta l’illecito.

Sicché, il proprietario privato potrebbe essere colpito da responsabilità amministrativa solo allorché l’imbrattamento, il deturpamento o il danno recato al muro o alla facciata dal terzo sia, come è però improbabile che possa avvenire, frutto di un’azione permessa se non sollecitata dal proprietario stesso con un’attiva collaborazione.

Si tenga anche presente su questo tema, e sia pure solo per completezza dell’esposizione, che l’applicabilità dei principi della l. n. 689 del 1981 a cui ci si è riferiti - circa il carattere *“personale”* della responsabilità (art. 3) e circa i limiti della solidarietà del proprietario nell’illecito amministrativo (art. 6) - un tempo era stata circoscritta in giurisprudenza all’accertamento del carattere *“affittivo”*, e cioè dell’affinità della sanzione amministrativa alla sanzione penale.

Ma la più recente giurisprudenza, pur talora ancora richiamandosi all’*“afflittività”* della sanzione, sembra maggiormente propensa a ritenere applicabili de plano, e senza che occorran peculiari verifiche, i principi e le regole della l. n. 689 del 1981 alla generalità

delle sanzioni consistenti nel *“pagamento di una somma di denaro”*, come del resto dispone l'art. 12 della l. n. 689 del 1981, *“salvo che non sia diversamente stabilito”* e con l'unica eccezione delle *“violazioni disciplinari”* (cfr., ad es., già Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 1997 n. 6997; e Sez. I, 28 agosto 1997 n. 8162; Cons. St., Sez. VI, 20 ottobre 2004 n. 6901; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 22 aprile 2005, n. 647). Ciò anche in ragione dell'evoluzione subita, a partire soprattutto dalla l. n. 47 del 1985, dalle sanzioni amministrative a carattere patrimoniale contemplate in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, le quali, ricostruite in passato da dottrina e giurisprudenza come sanzioni a scopo *“ripristinatorio”*, hanno progressivamente assunto una connotazione più marcatamente *“punitiva”*.

Non c'è incertezza, dunque, sul fatto che non possa darsi, nel caso nostro, una responsabilità neanche solidale del proprietario privato, collegata a sanzioni amministrative di stampo patrimoniale, per l'imbrattamento, il deturpamento o il danno derivante da fatto altrui. Tanto più che le sanzioni a cui i Comuni potrebbero attingere, per sanzionare in tal guisa i proprietari privati nella violazione di regolamenti ed ordinanze comunali, in relazione al summenzionato combinato disposto dell'art. 7-bis del dlgs n. 267 del 2000 e dell'art. 6-bis del dl. n. 92 del 2008 (come conv. nella l. n. 92 del 2008), sono sanzioni pecuniarie, contraddistinte essenzialmente da un fine *“afflittivo”*.

8. La conclusione, per quel che precede, è nel senso che:

- è illegittimo, giacché forzando contra legem lo statuto civilistico della proprietà non rientra nei poteri amministrativi locali, che i Comuni addossino ai proprietari privati, anche solo come onere di custodia o di vigilanza, di impedire o rimuovere imbrattamenti, deturpamenti o danneggiamenti imputabili a terzi, senza alcuna cooperazione della proprietà, su muri o facciate adiacenti spazi pubblici o di pubblico passaggio; le relative previsioni di regolamenti od ordinanze comunali saranno impugnabili da singoli proprietari, o loro associazioni rappresentative, innanzi al Giudice amministrativo entro l'ordinario termine decadenziale (60 gg.);

- *a fortiori* regolamenti ed ordinanze comunali sono illegittimi, là dove essi pretendano di imporre sanzioni amministrative di tipo pecuniario, che sono le sole previste all'uopo dalla legge, per la loro violazione da parte del proprietario privato del muro o della facciata, anche solo a titolo di responsabilità solidale, trattandosi di una responsabilità per fatto altrui; in tale frangente, oltre ad essere impugnabile la relativa previsione regolamentare o di ordinanza innanzi al Giudice amministrativo, sarebbe altresì impugnabile dal singolo proprietario ciascun provvedimento sanzionatorio; al riguardo, occorre tuttavia prestare attenzione ai problemi di riparto di giurisdizione; giacché, se in generale è il Giudice ordinario a conoscere dell'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie, per la l. n. 689 del 1981, sussiste però una specifica giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo "*in materia urbanistica ed edilizia*" (art. 34 del dlgs. n. 80 del 1998), che potrebbe estendersi all'aspetto sanzionatorio (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 20 settembre 2006 n. 20317); onde, nell'orientarsi sulla giurisdizione, a meno di non attivare simultaneamente tanto il giudizio ordinario che quello amministrativo, bisognerà tener conto

del contesto della “*materia*” in cui la previsione sanzionatoria del regolamento o dell’ordinanza comunale vada, volta a volta, ad inserirsi.

Con ciò spero di aver risposto al quesito postomi, restando a disposizione per quanto altro possa occorrere.

Milano, 18 marzo 2009

Con osservanza

(prof. avv. Vittorio Angiolini)